Scritto da Red.
Giovedì 12 Novembre 2026 19:23



ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato il 12 novembre 2026 la legge recante “Disposizioni in materia di protezione civile”, approvata dal Senato il 4 agosto 2026 e dalla Camera dei Deputati il 21 ottobre 2026, inviando al presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e al presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, la seguente lettera:

«Ho promulgato in data odierna la legge recante "Disposizioni in materia di protezione civile" - approvata dal Senato della Repubblica il 4 agosto 2026 e dalla Camera dei Deputati il 21 ottobre 2026 in considerazione della portata complessiva del provvedimento che disciplina il trattamento economico e giuridico del personale di protezione civile.

La legge introduce, tra l'altro, una causa di non punibilità in favore delle autorità politiche e degli operatori e dei volontari della protezione civile per i reati colposi posti in essere mediante comportamenti conformi alle Linee guida che recano definizioni degli standard richiesti per il personale e alle raccomandazioni operative stabilite con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, in mancanza di queste, nel rispetto delle buone pratiche, purché le une o le altre risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Viene inoltre prevista una ulteriore limitazione della responsabilità penale per il personale della protezione civile stabilendo che, nei casi in cui non risulta applicabile la causa di non punibilità, i volontari non rispondano dei reati colposi in caso di colpa lieve mentre le autorità e gli operatori beneficino di tale limitazione della responsabilità solo per i fatti commessi nell'ambito di misure ed interventi urgenti per la gestione dell'emergenza.

La legge, muovendo dalla consapevolezza delle obiettive difficoltà connesse alla gestione delle emergenze, si iscrive, peraltro, all'interno della recente tendenza ad abbandonare la configurazione della responsabilità colposa come fenomeno unitario, a favore di una proliferazione di differenti regole in base alle caratteristiche dei vari contesti considerati.

Nel caso di specie, l'indicata causa di non punibilità introduce una deroga molto ampia alla generale responsabilità per colpa in quanto, diversamente da quanto avviene in altri ambiti professionali, essa viene estesa anche alla colpa grave, non limitando la non punibilità all'imperizia ma comprendendo anche la negligenza e l'imprudenza. Inoltre, come accennato, in alcuni casi la legge appena promulgata prevede che non si risponda per colpa lieve.

Pur nella consapevolezza delle indubbie peculiarità di alcune attività fisiologicamente esposte ad elevati profili di rischio, rivolgo un invito al Parlamento e al Governo a valutare se siano opportuni interventi differenziati nella materia della responsabilità penale per specifici settori al di fuori di un coordinamento secondo criteri omogenei. Valutazione da compiere anche in considerazione di possibili analoghe richieste di altre categorie professionali.

L'obiettivo deve essere quello di definire un quadro normativo coerente ispirato ai medesimi principi e criteri, in modo da assicurare che eventuali differenti regimi risultino contraddistinti da ragionevolezza ed equità».

Fonte: quirinale.it